

STATUTO

Titolo I COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Articolo 1 Costituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 2615-ter e dell'art. 2462 e seguenti del cod. civ. è costituita una società consortile a responsabilità limitata (la "Società").
2. La Società è denominata "Navigli Lombardi s.c.a.r.l."
3. La Società non ha scopo di lucro ma persegue scopo consortile.

Titolo II OGGETTO SOCIALE

Articolo 2 Oggetto sociale

1. La Società costituisce il veicolo con il quale i soci consorziati intendono perseguire finalità di salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei Navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali.
2. La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, nell'interesse dei soci consorziati, di tutte le attività tecniche, organizzative, amministrative e legali necessarie, utili o opportune per il perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, ivi incluse le seguenti attività:
 - a) Lo sviluppo dell'attività di Navigazione Turistica quale strumento per la promozione e la valorizzazione complessiva del Sistema Navigli;
 - b) il supporto al coordinamento, gestione e monitoraggio di azioni promosse dalle Direzioni Regionali in attuazione del PTR A Navigli Lombardi;
 - c) lo sviluppo e la gestione di attività di valorizzazione del sistema dei Navigli lombardi svolti direttamente dalla Società o dai soci consorziati, mediante:
 - a) coordinamento dei servizi comuni;
 - b) coordinamento di servizi funzionali allo sviluppo del sistema dei Navigli lombardi anche se svolti dai soci consorziati;
 - c) coordinamento, promozione e gestione di iniziative turistiche per favorire la fruizione e la conoscenza dei Navigli;
 - d) sviluppo di iniziative di valorizzazione del sistema produttivo rurale e paesistico ambientale, anche in prospettiva di EXPO 2015, con valorizzazione delle produzioni tipiche locali e delle tradizioni enogastronomiche dei territori dei Navigli, in collaborazione con le realtà istituzionali e socioeconomiche locali;
 - e) attivazione e gestione di un sistema museale diffuso dei Navigli.
3. La Società può svolgere tutte le attività necessarie per il conseguimento dell'oggetto consortile, ivi compreso l'approvvigionamento presso terzi di materiali, opere e servizi, nonché la prestazione di garanzie.
4. ~~La Società, ove consentito dalla legge, potrà altresì assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzio altri organismi, costituiti da soggetti pubblici o privati, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.~~
La Società svolge la propria attività, in modo non esclusivo ma con il carattere della prevalenza nei termini che seguono, in favore dei soci. In particolare, almeno l'80% del suo fatturato annuo dovrà essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci.
5. È vietato l'acquisto di partecipazioni in altri enti o società.
6. E' vietata la partecipazione alla Società di soggetti privati.
7. Sono, in ogni caso, fatte salve le competenze istituzionali dei soci consorziati.

Titolo III

DURATA - SEDE

Articolo 3

Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 4

Sede

1. La Società ha sede legale ed ufficio consortile in Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque, anche all'estero, uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

Titolo IV

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00), interamente detenuto da enti pubblici, e così inizialmente ripartito tra i seguenti soci (di seguito anche de finiti "Soci Fondatori"):

- Regione Lombardia : partecipazione di Euro 30.000,00 (trentamila/00), pari al 30%;
- Comune di Milano : partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al 10%;
- Provincia di Milano : partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al 10%;
- Provincia di Pavia : partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al 10%;
- Comune di Pavia : partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al 10%;
- Consorzio di bonifica Est-Ticino Villoresi : partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al 10%;
- C.C.I.A.A. di Milano partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al 10%;
- C.C.I.A.A. di Pavia partecipazione di Euro 10.000,00 (diecimila/00), pari al 10%.

2. Ferma restando la possibilità di altri enti pubblici di assumere la qualifica di soci, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, potranno successivamente divenire soci della Società i Comuni lambiti dai Navigli, di cui all'allegato "A", ciascuno con una quota non superiore allo 0,2% del capitale sociale, in conformità a quanto disposto al successivo art. 7, punto 3 (di seguito definiti i "Comuni Rivaschi").

3. Le quote di partecipazione detenute complessivamente dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano, dalla Provincia di Pavia e dal Comune di Pavia, non potranno mai essere complessivamente inferiori al 51% del capitale sociale.

4. In relazione allo scopo consortile perseguito dalla Società, gli aumenti di capitale mediante emissione di quote di nuova emissione da offrire a terzi non soci dovranno essere deliberati all'unanimità dai soci.

5. Il capitale sociale potrà essere aumentato, in una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci consorziati. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia dell'obbligo assunto possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

6. I soci potranno mettere a disposizione della Società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale e il soddisfacimento delle esigenze finanziarie in dipendenza delle spese di gestione, altri mezzi finanziari o somme di denaro, nel rispetto delle disposizioni del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti precisati dal Consiglio Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.).

7. I soci possono effettuare prestazioni di qualsiasi natura alla Società per consentire il miglior svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dello scopo consortile, sia attraverso la cessione e/o la messa a

disposizione a qualsiasi titolo dei beni mobili o immobili sia attraverso la fornitura di servizi, compreso quello del personale, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Società, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti e salve le decisioni adottate dai rispettivi organi.

8. Gli utili netti risultanti dal bilancio non possono essere distribuiti e devono essere reinvestiti.

Articolo 6

Alienazione di quote tra consorziati

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 3, la cessione di quote tra consorziati è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) il consorziato che intenda cedere in tutto o in parte la sua quota a consorziati deve preliminarmente offrirla in prelazione a tutti gli altri consorziati con mezzi che forniscano la prova dell'avvenuto ricevimento, specificando il nome del o dei previsti cessionari e le condizioni della progettata cessione;
- b) gli altri consorziati possono esercitare la prelazione con mezzi che forniscano la prova dell'avvenuto ricevimento entro quindici giorni dalla ricezione dell'offerta di prelazione;
- c) la prelazione si intende sempre esercitata per l'intera quota, fermo restando che se più consorziati esercitano tale facoltà, la quota da cedere è ripartita tra essi ed il consorziato promissario acquirente in proporzione alla rispettiva partecipazione nel consorzio.

Articolo 7

Alienazione di quote a terzi. Gradimento

1. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5 comma 3, senza il preventivo gradimento degli altri soci consorziati non possono essere trasferite quote a enti pubblici terzi (di seguito, per brevità, anche definiti "Terzi") e, in caso di aumento di capitale, non possono essere ceduti a Terzi diritti di opzione su quote di nuova emissione nè possono essere offerte a Terzi quote di nuova emissione rimaste inoptate.

2. A questi effetti:

- a) l'organo amministrativo è portato a conoscenza dei nominativi di detti Terzi e di ogni altra utile indicazione;
- b) la richiesta del gradimento è fatta dall'organo amministrativo con mezzi che forniscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun consorziato;
- c) i consorziati comunicano anche separatamente il loro gradimento o meno, con mezzi che forniscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione entro 15 giorni dalla richiesta di gradimento;
- d) nel caso in cui uno o più dei consorziati ometta o ritardi l'invio della comunicazione sub (c), il gradimento di tale o tali consorziati si intende ad ogni effetto concesso.

3. In deroga a quanto previsto all'art. 6 ed al punto 1. del presente articolo, la Regione Lombardia potrà liberamente cedere una partecipazione, complessivamente non superiore al 10% del capitale sociale, ai Comuni Rivaschi, nel limite di quote non superiori allo 0,2% a ciascuno di detti Comuni.

Articolo 8

Vincoli

1. Le quote non sono assoggettabili a pegno, usufrutto o altri vincoli, se non previo gradimento degli altri soci consorziati, da richiedersi e da rendersi secondo quanto previsto al precedente articolo 7.

2. Trova comunque applicazione l'art. 2471 c.c.

Articolo 9

Mancato gradimento

1. In caso di rifiuto del gradimento di cui ai precedenti articoli 7 e 8, il consorziato titolare della quota per cui era stato richiesto detto gradimento ha diritto di esercitare il recesso ai sensi degli articoli 2469 e 2473 c.c., nei termini e con le modalità di cui al seguente articolo.

Articolo 10

Recesso

1. Ha diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle sue partecipazioni al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, co. 3, c.c.

Il diritto di recesso può inoltre essere esercitato da ciascun socio nel caso indicato nel precedente articolo 9.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater c.c.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con trasmissione da effettuarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

3. In detta comunicazione devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale delle quote di partecipazione per le quali il diritto di recesso è esercitato.

4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene alla sede legale della società.

5. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7. La liquidazione e la valorizzazione delle quote del socio receduto avviene con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 2473, co. 3 e 4, c.c.

Articolo 11

Liquidazione della partecipazione

1. Nell'ipotesi prevista dal precedente articolo 10, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al valore del patrimonio sociale.

2. Il valore di liquidazione della quota è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso, determinato ai sensi del precedente art. 10.4.

3. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c..

4. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla Società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente.

Titolo V

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12

Competenze e modalità

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal codice civile, dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale all'entità della sua partecipazione rispetto all'intero capitale.

2. Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e, quindi, delle presenti norme per il funzionamento della società;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis c.c.;

g) lo scioglimento anticipato della società;

h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

i) la revoca dello stato di liquidazione;

l) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;

m) l'approvazione del business plan, del budget annuale e le loro revisioni.

n) la determinazione dei compensi degli amministratori, dei componenti il collegio sindacale e di altri eventuali organismi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente ed in armonia con le deliberazioni dei Soci in materia. In mancanza di tale determinazione, si intende che tali soggetti vi abbiano rinunciato.

3. Le decisioni dei soci possono essere adottate solo in sede assembleare.

Articolo 13

Assemblea dei soci. Convocazione e diritto di intervento. Verbale

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e che indichino l'ordine del giorno da discutere, anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purché nel territorio dell'Unione Europea.

2. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nonché di eventuali altre convocazioni successive.

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

4. Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci, fatta eccezione per il socio moroso nel conferimento, ai sensi dell'art. 2466, co. 4, c.c..

I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o che la controllano, né ad amministratori, sindaci, revisori, dipendenti di queste.

5. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano anche un segretario che la assista, a maggioranza dei diritti di voto assegnati. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della

costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

6. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale redatto senza indugio e firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio, scelto da chi presiede l'assemblea.

8. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

9. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Articolo 14

Assemblea dei soci - Quorum

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Salvo diversa disposizione di legge, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

2. Sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni:

a) inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo;

b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

d) relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono la responsabilità illimitata;

e) lo scioglimento anticipato della società;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) la revoca dello stato di liquidazione;

h) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;

3. L'assemblea delibera in seconda e nelle ulteriori convocazioni con la maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta, salvo che per le decisioni previste al precedente comma 2, che devono essere assunte con la maggioranza ivi espressamente indicata.

4. Restano comunque salve le disposizioni di legge o delle presenti norme per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Titolo VI **AMMINISTRAZIONE**

Articolo 15 **Consiglio di Amministrazione**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di otto-cinque membri, anche non Soci, dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge. L'organo amministrativo può essere è composto da un Amministratore Unico.

La carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente per assenza o impedimento del Presidente, e senza riconoscere compensi aggiuntivi.

Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà darsi applicazione alle disposizioni in materia di parità tra i generi.

~~La nomina degli amministratori viene effettuata mediante designazione diretta da parte dei Soci Fondatori, a ciascuno dei quali spetta il diritto di nominare un consigliere di amministrazione.~~

~~A partire dal primo rinnovo dell'Organo Amministrativo successivo all'adozione della delibera societaria modificativa del presente Statuto, assunta in data 28 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri, anche non soci, da nominarsi in conformità a quanto sarà stabilito dall'Assemblea dei soci, su proposta dei Soci Fondatori al momento della nomina o per successiva modifica statutaria.~~

~~2. Qualora un amministratore sia legale rappresentante di un Ente socio, il mandato amministrativo decade se egli non ricopre più tale carica. L'amministratore decaduto rimane in carica sino alla sua sostituzione a norma dell'art. 2386 c.c..~~

3. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. o in alcuna delle condizioni impeditive previste dalla legge.

4. Gli amministratori durano in carica per il periodo di cinque anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

5. Gli amministratori sono revocabili da parte del medesimo socio che ha provveduto a nominarli, in qualunque momento; nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

6. Se viene a mancare qualcuno degli amministratori, per qualsivoglia motivo, il socio che lo aveva nominato provvederà a nominare un nuovo amministratore mediante designazione diretta: l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino al primo rinnovo dell'organo amministrativo. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori tutti gli amministratori decadono e si deve procedere senza indugio all'integrale sostituzione dell'organo amministrativo, nel rispetto dei diritti di nomina sopra previsti.

7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

8. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

9. Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Articolo 16 **Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione**

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione nominato dal Socio ~~Fondatore~~ Regione Lombardia assume le funzioni di Presidente; ~~il consiglio può eleggere uno o più vice presidenti e può nominare un segretario che potrà essere estraneo al consiglio stesso.~~ Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca le sedute, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione

dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente, nelle operazioni di verbalizzazione, può farsi assistere da un segretario, senza oneri aggiunti per la Società.

2. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

3. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, anche se non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano con idonei mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

7. In deroga a quanto previsto nel precedente comma è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 5-3 (cinque) consiglieri per la validità delle deliberazioni del Consiglio in ordine a:

a) proposta di business plan, budget annuale e loro revisioni, il tutto da sottoporre all'approvazione preventiva dell'assemblea dei soci;

b) investimenti superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) purché previsti nel budget annuale;

c) assunzione di finanziamenti, purché previsti nel budget annuale, per importi superiori a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), concessione di finanziamenti o rilascio di garanzie a favore di terzi;

d) stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni per importi superiori a Euro 200.000,00 (duecentomila/00), purché rientranti nel budget annuale;

e) contratti tra la Società ed uno dei soci;

f) deleghe a membri del Consiglio di Amministrazione;

g) definizione e modifiche dell'organigramma aziendale.

A partire dal primo rinnovo dell'Organo Amministrativo successivo all'adozione della delibera societaria modificativa del presente statuto, assunta in data 28 Dicembre 2011, per la validità delle delibere di cui sopra è necessaria la presenza e il voto di almeno 3 (tre) Consiglieri.

8. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione – escluse quelle relative alle materie di cui al sopra riportato comma 7, nonché quelle relative al progetto di bilancio, il progetto di fusione o di scissione e l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c. – possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a norma dei successivi articoli 17 e 18.

Articolo 17

Decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta

1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

2. I consiglieri hanno dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

3. Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 18

Decisioni del Consiglio di amministrazione sulla base del consenso espresso per iscritto

1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri ed in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art.17. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

2. La decisione dei consiglieri si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza dei consiglieri.

3. Il presidente del consiglio deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Articolo 19

Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate all'assemblea dall'art. 12 delle presenti norme per il funzionamento della società.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, co. 4, c.c.
3. Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare direttori, institorio procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e le relative attribuzioni.

Articolo 20

Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
2. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Titolo VII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 21

1. La società, mediante decisione assembleare, ~~può nominare~~ il collegio sindacale o, alternativamente, il revisore.
2. Nei casi previsti dall'art. 2477, co. 2 e 3, c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
3. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito. I soci determinano la retribuzione dei sindaci secondo la tariffa dei dottori commercialisti.
4. Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
5. Il collegio sindacale o il revisore esercitano le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter. c.c.
6. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria ai sensi del precedente comma 2, il collegio sindacale vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
7. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ~~e del comitato esecutivo~~.
8. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; esso è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
9. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il collegio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.
10. Al collegio sindacale e al revisore si applicano, ove non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società, le norme di cui agli artt. 2397 e ss. c.c.

Titolo VIII

BILANCIO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22

Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 23

Scioglimento e liquidazione

- 1.** La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 2.** L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.
- 3.** La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

Articolo 24

Clausola compromissoria

- 1.** Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione dell'atto costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.
- 2.** Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città in cui ha sede legale la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.
- 3.** Il collegio arbitrale deciderà, secondo equità e senza formalità di procedura, a maggioranza entro novanta giorni dalla sua costituzione e il suo lodo sarà inappellabile.
- 4.** Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
- 5.** Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
- 6.** La soppressione e le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Disposizioni finali

- 1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Società a Responsabilità Limitata e di Consorzi.